

STATUTO

LE MASCHE - COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBUGNANO AT LOCALITA'
VEZZOLANO 45

Numero REA: AT - 129163

Codice fiscale: 01610800052

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 65095 di Rep. - Atti n. 29694

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

- E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, una Società Cooperativa Sociale Agricola denominata: **"Le Masche - Cooperativa Sociale Agricola"**

siglabile "Le Masche s.c.s.a."

ARTICOLO 2 - Sede sociale

- La Cooperativa ha sede legale in Albugnano (AT).

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - Domicilio dei soci

- Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

- La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o posta elettronica certificata, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - Durata

- La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 5 - Norme applicabili

- Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del Codice Civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e le norme sulle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO III

REQUISITI DI MUTUALITÀ PREVALENTE

ARTICOLO 6 - Requisiti di mutualità prevalente

- In conformità dell'art. 2514 del Codice Civile:

* è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

* è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;

* è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

- Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 7 - Scopo

- La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.
- Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività, migliori condizioni di vita economiche, sociali e professionali.
- La cooperativa persegue inoltre l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, attraverso lo svolgimento dell'attività che costituisce l'oggetto sociale coinvolgendo e avviando al lavoro persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4) della legge 8 novembre 1991 n. 381.
- La cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, rispetto della persona, legame con il territorio e sussidiarietà nel rapporto con le istituzioni pubbliche.
- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
- Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. I rapporti tra la Cooperativa ed i soci sono disciplinati dal regolamento nel rispetto dei requisiti inerenti la mutualità prevalente.
- La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci operatori.
- La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
- La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del Codice Civile, ha scopo mutualistico e può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 8 - Oggetto sociale

- La Cooperativa con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci operatori ha per oggetto l'attività di coltivazione di fondi agricoli, il florovivaismo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, al fine di garantire l'occupazione permanente in agricoltura dei soci operatori, di promuovere l'accesso alla coltivazione della terra e la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

A tal fine la cooperativa potrà:

- a) creare, acquisire e gestire aziende agricole;
- b) lavorare e condurre terreni agricoli;
- c) gestire allevamenti zootecnici, avicoli, ittici ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti cooperativi;

- d) raccogliere, lavorare, manipolare, trasformare e conservare prodotti agricoli, del sottobosco, forestali, zootecnici, avicoli, ittici e di ogni altro genere di allevamento di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi o per conto di terzi;
- e) commercializzare prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, nonché prodotti manipolati o trasformati, anche al dettaglio, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo la valorizzazione dei prodotti agricoli in generale e dei prodotti da agricoltura sociale in particolare, l'eliminazione della rete di intermediazione, l'accesso diretto al mercato;
- f) sperimentare forme innovative di vendita diretta e filiera corta, anche in quanto occasioni formative e di educazione al consumo critico;
- g) promuovere attraverso il contatto con i consumatori nuove forme di consumo critico e più consapevole, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;
- h) acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di Enti Pubblici, Morali o Privati, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione;
- i) acquisire boschi, provvedere alla trasformazione e commercializzazione del legname;
- j) gestire strutture e attività di agriturismo e didattica ambientale;
- k) realizzare attività che prevedono l'utilizzo di animali per percorsi di avvicinamento e conoscenza, o che consentono di partecipare a percorsi di terapie assistite con gli animali
- l) realizzare orti per attività di terapia con il verde o per attività di rieducazione/empowerment di soggetti vulnerabili;
- m) gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristorazione e turistiche;
- n) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;
- o) gestire progetti ed azioni nel campo delle politiche attive del lavoro previste per le fasce deboli e svantaggiate, a titolo di esempio tirocini, stages, percorsi di orientamento e inserimento lavorativo, in conformità con le norme vigenti in materia di lavoro.
- p) sviluppare attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare: a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e

le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

q) predisporre, eseguire e gestire lavori di bonifica, di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale, opere di forestazione, opere di miglioramento dei terreni agricoli, opere connesse alla prevenzione di incendi boschivi, opere di viabilità agricola e forestale, lavori di manutenzione e impianto di pascoli, vivai, giardini, viali, anche su proprietà di terzi;

r) costruire e gestire impianti e macchinari per la raccolta, la conservazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;

s) costruire o acquisire magazzini, depositi e officine, acquistare o noleggiare macchine, mezzi di trasporto, attrezzi, merci, prodotti ed altri materiali necessari per l'attività sociale;

t) effettuare sperimentazioni in ambito agrario ad ogni livello e grado;

u) gestire servizi tecnici per l'agricoltura, la cura del patrimonio ambientale e forestale, la pesca;

v) predisporre dossier di candidatura per progetti finanziati a valere su provvidenze pubbliche o private e curare la rendicontazione di progetti finanziati.

- La Cooperativa potrà, inoltre, acquistare, assumere in affitto, costruire fabbricati da adibire ad uso di conduzione agricola, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e commercializzazione dei medesimi e/o per uso di abitazione dei soci cooperatori.

- Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

- La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

- La Cooperativa potrà, infine, usufruire di tutte le sovvenzioni ed incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale o in ambito locale.

- La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti sociali limitata ai soli soci e effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

- Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del C.I.C.R. in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

- Nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e

albi professionali, la cooperativa potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.
- Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del Codice Civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
- In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO V SOCI

ARTICOLO 9 - Numero e requisiti dei soci operatori

- Il numero dei soci operatori è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.
- Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
- Possono essere inoltre soci le società semplici, ai sensi dell'art. 2522 del Codice Civile, gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti che intendano partecipare all'attività sociale conferendo le proprie produzioni agricole e/o zootecniche.
- Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori soci o non soci della Cooperativa esclusi i soci volontari e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della stessa ai sensi dell'art. 4) della legge 8 novembre 1991 n. 381.
- Le persone svantaggiate interessate all'inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie indicate dall'art. 4) della legge 8 novembre 1991 n. 381. La condizione di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle Competenti Autorità.
- Possono inoltre essere ammessi soci operatori speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
- Possono essere ammessi quali soci operatori volontari le persone fisiche che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.
- Ove la cooperativa superi il numero di otto soci operatori persone fisiche, possono essere ammessi come soci operatori anche persone giuridiche pubbliche o private ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381.
- Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese

identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

- E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 10 - Soci speciali

- La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del Codice Civile., i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

- L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione può ammettere i nuovi soci operatori nella speciale categoria dei soci speciali che saranno denominati soci in prova.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente statuto che intendono:

- a) completare la loro formazione;

- b) valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

L'organo amministrativo ammette alla categoria dei soci speciali:

- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo prevede che:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può comunque superare il limite di cinque anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in Assemblea altri soci, non possono essere eletti Amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del Codice Civile.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci operatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente

statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità a prestare la propria attività lavorativa.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, o quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi.

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 11 - Domanda di ammissione

- Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo indicando, se persona fisica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00) se socio cooperatore; a Euro 25,00 (venticinque/00) se socio volontario;
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare l'atto costitutivo e lo statuto della società nonché le delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, e i regolamenti interni;
- e) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) c) d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

ARTICOLO 12 - Procedura di ammissione

- L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 11, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione e dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

- La delibera di ammissione diventerà operativa con l'annotazione nel libro dei soci.

- L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 13 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale indicata nella domanda di ammissione;

- a versare, se deliberata dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci, la tassa di ammissione, non rimborsabile;

- a versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con raccomandata A/R, raccomandata a mano o tramite PEC;

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 14 - Scioglimento del rapporto sociale

- La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o, nel caso di persona giuridica, per estinzione, scioglimento o liquidazione.

ARTICOLO 15 - Recesso

- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.;

- c) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

- Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

- Il recesso non può essere parziale.

- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

- Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 16 - Esclusione

- L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con temine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

- Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 17 - Successione per causa di morte del socio cooperatore

- In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso della quota di capitale effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 18 - Rimborso della quota

- I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

- La liquidazione delle quote avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

- Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni

dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del Codice Civile. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

- Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva ordinaria indivisibile.

- Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la Società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - Responsabilità dei soci cessati

- Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

- Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

- Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 20 - Quote e trasferimento delle quote

- Le quote sociali non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e si applica l'articolo 2530 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - Regolamenti interni

- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 22 - Soci sovventori

- Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 23 - Conferimento e quote dei soci sovventori

- I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 100,00 (cento/00).

ARTICOLO 24 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

- Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

- In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne

un altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

- Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 25 - Deliberazione di emissione

- L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

- A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

- I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

- Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

- Fatta salva l'eventuale attribuzione di diritti patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

- La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 26 - Recesso dei soci sovventori

- Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

- Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VII

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 27 - Azioni di partecipazione cooperativa

- Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge numero 59/1992.

- In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione

cooperative, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

- Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

- Il valore di ciascuna azione é di Euro 50,00 (cinquanta/00).

- Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

- All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

- La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

- L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- * l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

- * la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

- * i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

- Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

- I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ARTICOLO 28 - Assemblea speciale

- L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

- Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

- L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

- Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ARTICOLO 29- Recesso

- Ai detentori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni,

stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

ARTICOLO 30 -Vincoli sulle azioni e loro alienazione

- Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
- Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.
- Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
- Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO VIII

PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 31 - Patrimonio

- Il patrimonio della Società è costituito:
 - a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
 1. un numero illimitato di quote dei soci cooperatori;
 2. dai conferimenti dei soci sovventori destinati al Fondo per il potenziamento aziendale;
 3. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
 4. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 33 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 5. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;
 6. dalla riserva ordinaria;
 7. dalla riserva straordinaria;
 8. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.
 - Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del Codice Civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
 - Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.
 - Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter del Codice Civile, non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 32 - Bilancio

- L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarli con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e

tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

ARTICOLO 33 - Utili

- In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 34 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali:

- una quota a Riserva Legale, nella misura prevista dalla legge;
- una quota al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione nella misura ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'Assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra:

- ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- ad eventuale remunerazione delle azioni di sovvenzione, in misura non superiore a quanto stabilito. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
- ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 21;
- a riserva ordinaria;
- ad ogni altro fondo costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;
- una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea. L'Assemblea, fatto salvo quanto destinato ai punti a) e b), può devolvere l'utile rimasto interamente al fondo di riserva ordinario indivisibile.

ARTICOLO 34 - Ristorni

- L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

TITOLO IX

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 35 - Assemblea dei soci

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.
- Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.
- L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
- All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- * approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- * deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- * procedere alla nomina e revoca degli Amministratori e del Revisore o del Collegio Sindacale, se nominato;
- * deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale del Revisore;
- * deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e del Revisore;
- * deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- * deliberare sull'eventuale erogazione dei ristorni;
- * deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- * deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- * deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- * deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- * approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
- * deliberare l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile;
- * deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 36 - Convocazione dell'assemblea

- L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti al domicilio risultante dal libro dei soci o da consegnarsi ai soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo nonché al Revisore o al Collegio Sindacale, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed al Revisore o del Collegio Sindacale, se nominato, almeno otto giorni prima della adunanza.
- Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
- L'Assemblea può essere convocata ovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.
- In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli Amministratori e Revisore, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

- L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

ARTICOLO 37 - Diritto di intervento e di voto in Assemblea

- Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

- Il Socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore non amministratore della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Ogni socio può avere fino a 5 (cinque) deleghe.

- Per i soci speciali si applica l'art. 10 del presente statuto.

ARTICOLO 38 - Presidenza dell'Assemblea

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza l'Assemblea lo nomina seduta stante a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

- Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 39 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

- In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

- In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

- Nei casi di liquidazione e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto, occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti.

- Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 40 - Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari

- Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

- Per le delibere che comportano modifica dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

- Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

- Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO X

AMMINISTRATORI

ARTICOLO 41 - Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico

- La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a

nove, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata in carica.

- Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
- Gli Amministratori durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili; possono altresì durare in carica fino al termine indicato nella nomina o, in mancanza del termine, fino a revoca o dimissioni.
- Se vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'Assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi Amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea.

ARTICOLO 42 - Adunanze e deliberazioni

- L'Organo amministrativo si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dal Revisore o del Collegio Sindacale, se nominato.
- L'avviso di convocazione è fatto con lettera da spedire o consegnare a mano o a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro dell'Organo amministrativo e al Revisore o al Collegio Sindacale, se nominato.
- La riunione dell'organo amministrativo è valida anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed il Revisore o il Collegio Sindacale, se nominato.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che:
 - a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
- Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del Codice Civile non possono

essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 43 - Poteri dell'Organo Amministrativo

- Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare dei procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 44 - Rappresentanza

- La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente, salvo deleghe al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, nei limiti e con le modalità della delega loro conferita.

- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 45 - Rimborso spese e compenso degli Amministratori

- Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

- Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo, nonché una indennità per la cessazione del rapporto, che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

ARTICOLO 46 - Organo di controllo

- L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, ricorrendone le condizioni potrà essere monocratico, così come previsto dall'articolo 35 del D.L. 9 febbraio 2012 numero 5 e successive modifiche, o collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

- L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

- La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di controllo è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

- L'Organo di controllo, qualora nominato, esercita anche la revisione legale ed è quindi composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

TITOLO XI

NORME FINALI

ARTICOLO 47 - Scioglimento e liquidazione

- La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

- Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

- Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice

Civile; il patrimonio residuo, fatte salve le quote dei soci ed eventuali rivalutazioni delle stesse, sarà devoluto al Fondo Mutualistico Nazionale di cui alla legge 59/92.

- I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Visto per l'inserzione

Torino, lì 24 maggio 2016

In originale firmati:

Giorgio MOLLO

Anna OPEZZO

Stefano ROSSI

Mario QUIRICO, Notaio.

- Copia su supporto informatico, conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Torino, lì 08 Giugno 2016.

Esente da Bollo.

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 9728 del 08/06/2016

TTM Ufficio Territoriale di TORINO 3 - Entrate

Tributo Importo:

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro.